

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Accordo Collettivo Territoriale applicativo del Decreto Legislativo n° 81 del 9-04-2008 e successive modifiche e integrazioni

Il giorno 11 Marzo 2025 ad Arona in Corso Liberazione n.18, presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia Alto Piemonte di Novara e Verbania Cusio Ossola.

TRA

Confcommercio per l'Italia nella persona del Sig. Maffei Eugenio ;
Faita Piemonte Associazione Regionale dei Complessi Turistici nella persona del Sig. Baldini Maurizio;
Federalbeghi Vco nella persona della Sig.ra Di Sessa Anna Maria;
Filcams Cgil Novara e Vco nella persona della Sig.ra Cepile Stella;
Fisascat Cisl Piemonte Orientale nella persona del Sig. Trinchitella Luca;
Uiltucs Uil Vco nella persona del Sig. Gallina Angelo.

Premesso che:

il Decreto legislativo n.81 del 9/04/2008 “ Testo Unico legislativo in materia di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori “ ha lo scopo di attuare misure rivolte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza ad un protocollo d'intesa che abbia valore per Novara e per il Verbano Cusio Ossola e le rispettive provincie;
- le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di formazione e informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in data 18 novembre 1996 in Roma le rispettive organizzazioni nazionali hanno sottoscritto l'accordo interconfederale applicativo del D.lgs 62/94;
- valutano per l'efficace applicazione di questo accordo la costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P) e del Rappresentante Territoriale alla Sicurezza (RLST).

Considerato che:

- la logica fondante i rapporti fra le parti sulla materia intende superare le posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione, anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attività di prevenzione, nel comune intento di :
- riconfermare e rafforzare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate

- all'affermazione di una politica di prevenzione e protezione;
- attuare tutte le misure nella piena previsione delle norme di Legge demandate alle Parti Sociali, anche al fine di promuovere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese;

si conviene e si stipula

il presente Accordo Collettivo Provinciale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art.1 Organismo Paritetico Provinciale

Le parti, nel confermare la decisione di aver proceduto alla costituzione all'interno del neo costituito Ente Bilaterale Turismo Interprovinciale di Novara e del Verbano Cusio Ossola, di apposita sezione denominata – Organismo Paritetico Provinciale del Turismo e Pubblici Esercizi- , assegnano a tale organismo interesse e valore esclusivamente a favore di tutte le imprese associate agli Enti Bilaterali stessi. Tale organismo è formato da numero sei (6) rappresentanti, di cui tre nominati dalla Confcommercio Imprese per l'Italia di Novara e Vco e tre dalle OO.SS firmatarie.

L'Organismo Paritetico opera in autonomia funzionale rispetto all'Ente Bilaterale di cui fa parte integrante, pur dovendo relazionare periodicamente al Consiglio dell'Ente Bilaterale.

Premesso che gli organismi territoriali risultano definiti dal D.lgs 81/2008 come le sedi privilegiate per il perseguimento dello scopo del miglioramento della tutela dei lavoratori in materia di sicurezza, l' Organismo paritetico del Turismo Pubblici Esercizi ai sensi delle disposizioni legislative ed in merito agli accordi nazionale stipulati, assume i seguenti compiti e le seguenti facoltà:

- a) promuovere e programmare l'informazione dei lavoratori sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere e programmare la formazione loro richiesta.
- b) Essere di supporto alle aziende nella ricerca di soluzioni organizzative e tecniche dirette a garantire e migliorare la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro;
- c) elaborare e fare facoltà di buone prassi ai fini di prevenzione infortunistica, assumendo di volta in volta interpretazioni univoche da trasmettere sia ai rispettivi Organismi Paritetici Nazionali che agli organi territoriali competenti in materia di vigilanza e controllo.
- d) Provvedere ad individuare eventuali fabbisogni informativi specifici del territorio connessi alla applicazione del D.lgs 81/2008.
- e) Sulla scorta di quanto sopra promuovere appositi corsi ai quali le aziende interessate potranno aderire per l'informazione e la formazione loro richiesta, collaborare con gli Enti territoriali preposti al fine di promuovere, gestire e realizzare progetti formativi adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie anche pubbliche.
- f) A tal fine adoperarsi al fine dell'effettivo utilizzo del costituendo fondo previsto all'art.52 del D.lgs. 81/2008 in materia di sostegno alle aziende, degli RLST e delle attività degli organismi paritetici, finanziato tra l'altro anche da un contributo aziendale.
- g) Designare eventuali esperti in materia.
- h) Essere sede di prima istanza obbligatoria per le controversie, sia individuali che collettive in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche con specifico

- riferimento ai diritti di rappresentanza , formazione ed informazione.
- i) Dotarsi di personale con specifiche competenze tecniche al fine di effettuare sui luoghi di lavoro sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione;
 - j) trasmettere alle aziende e agli organi di vigilanza territoriale i nominativi degli RLST di riferimento.
 - k) Vagliare la coerenza della designazione degli RLST con i requisiti previsti dalla presente intesa e valutarne l'operato e, in caso di inefficacia o di palesi inadempienze circa i compiti e funzioni di cui al presente accordo, provvedere alla revoca della designazione.
 - l) Relazionare annualmente sull'attività svolta e sui temi inerenti la sicurezza al Consiglio dell'Ente Bilaterale Terziario e Turismo di Novara .

Art.2 Rappresentante territoriale alla sicurezza

Le parti firmatarie della presente intesa, recependo l'accordo nazionale di riferimento stipulato in Roma il 18 novembre 1996 e rifacendosi per quanto qui non previsto all'Art. 47 del D.Lgs. 81/2008, precisano quanto segue:

- a) il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza Territoriale (RLST), conformemente a quanto previsto dagli accordi Nazionali è designato congiuntamente dalle OO.SS dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
- b) L'RLST è scelto tra persone che abbiano maturato significative esperienze e comprovate conoscenze nel settore, ovvero abbiano attinenti titoli e/o pertinenti qualifiche professionali anche acquisite nel rapporto formativo con l' Ente Bilaterale firmatario del presente accordo.
- c) L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. E' sempre consentito esercitare funzione di RLST ai soggetti che ricoprono contestualmente incarichi di RSA e RSU nella propria azienda di provenienza; in caso di manifesta incompatibilità oggettiva o soggettiva il rappresentante farà pervenire all'indirizzo dell'Organismo Paritetico regolare e tempestiva richiesta di esonero dalla funzione, con immediata sostituzione di altro Rappresentante.
- d) La designazione sarà formalmente comunicata all'Organismo Paritetico Provinciale di competenza che provvederà a vagliare la coerenza della designazione con i requisiti richiesti dall'intesa. Successivamente l'O.P.P comunicherà al datore di lavoro il nominativo del Rappresentante per la sicurezza designato. Sarà cura del datore di lavoro comunicare a tutti i dipendenti interessati il nominativo assegnato dall'Ente Bilaterale .
- e) L'attribuzione degli ambiti di competenza di ogni singolo RLST avverrà a cura dell'O.P.P nelle modalità dallo stesso previste.
- f) I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente con immediata decadenza dalla funzione in caso di rifiuto, alle iniziative formative di almeno 64 ore iniziali per la formazione di base entro tre mesi dalla designazione e alle successive 8 ore annuali di aggiornamento.
- g) Il Rappresentante dura in carico tre anni e può ricandidarsi a ricoprire l'incarico, di norma, per il triennio successivo .
- h) Per lo svolgimento della funzione di Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, verrà corrisposta alle organizzazioni sindacali e datoriali periodicamente una quota paritetica a titolo di rimborso spese sostenute nella misura indicata in

seguito a precisa delibera del Consiglio direttivo, utilizzando l'ottanta per cento (80%) delle somme a carico delle imprese eventualmente incrementato dal ritorno di risorse inutilizzate in altre iniziative, sempre tenuto conto della disponibilità presso l'apposito costituendo fondo – Servizio RLST - , gestito e conservato dall'Ente firmatario del presente Accordo. Al fine di rendere trasparente l'utilizzo delle risorse di cui trattasi, l'organismo paritetico interprovinciale avrà l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo dell'Ente con cadenza semestrale della attività dei propri RLST incaricati ad assistere il territorio assegnato.

- i) Per ciò che concerne le attribuzioni degli RLST occorre fare riferimento al D. Lgs. 81/2008 che generalizza la sua presenza anche nelle aziende con più di quindici dipendenti che non abbiano individuato l'RLS aziendale.

Nel caso specifico esaminato occorre fare riferimento all'Art. 47 del citato D. Lgs che espressamente al punto 4 cita “ Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Art. 47 – punto 5 - “Qualora non si proceda alle elezioni previste di cui sopra, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli Art. 48 e 49 del D. Lgs.81/2008 (RLS Territoriale).

- j) L'accesso nelle aziende da parte dell'RLST è regolamentato come segue:

- deve segnalare preventivamente e con preavviso di 5 giorni all'O.P.P gli estremi dell'impresa interessata all'accesso per consentire alla segreteria dell'O.P.P di fissare data e ora dell'appuntamento tra impresa oggetto della visita e l'RLST , consentendo altresì alla Organizzazione dei datori di lavoro firmataria del presente regolamento e competente per lo specifico settore di riferimento, di manifestare disponibilità ad accompagnare con proprio esponente la visita al domicilio aziendale;

- deve segnalare all' O.P.P. le imprese che hanno impedito o negato l'accesso presso la sede aziendale ovvero ostacolato l'eventuale corretto svolgimento delle operazioni di verifica previste dalla normativa vigente. L' RLST ha diritto a ricevere la documentazione relativa ad eventuali infortuni sul lavoro.

- k) Con riferimento alle modalità di accesso nelle aziende l'RLST si impegna:

- a rispettare gli eventuali ambiti territoriali definiti preventivamente dall'O.P.P;

- a rispettare i termini di preavviso e la loro operatività prevista dagli accordi collettivi;

- a non effettuare attività sindacale con i dipendenti delle aziende presso le quali eserciterà l'attività;

- a garantire la totale riservatezza riguardo le conoscenze ;

- a redigere annualmente una relazione sull'attività svolta da inviare al Fondo di sostegno e in copia all'O.P.P.;

- a relazionare periodicamente all'O.P.P. competente l'attività svolta.

- l) Le parti ritengono altresì possibile in coerenza con le norme contrattuali e di legge, una diversa opzione, ossia quella dell'elezione del RLS aziendale.

L'opzione richiamata comporta le seguenti procedure vincolanti:

- espressa opzione formale da parte dei dipendenti;

- comunicazione all'O.P.P da parte del datore di lavoro della scelta avvenuta di

- eleggere l'RLS in azienda corredata di relativa documentazione e data di elezione;
- invio all'O.P.P. del relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione del nominativo eletto e dei suoi dati anagrafici, compreso quello di residenza.

Le parti si danno atto che i costi derivanti dall'applicazione del presente accordo sono da imputarsi a carico delle imprese, così come previsto dalle norme di legge dal punto 15 dell'accordo nazionale del 18 novembre 1996. In particolare rimane inteso che circa l'utilizzo dei fondi derivanti dai contributi versati dalle aziende, potranno essere utilizzati quelli di diretta competenza delle imprese e ad esclusiva valenza per le imprese associate all'Ente Bilaterale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arona 11 Marzo 2025

CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE

FAITA PIEMONTE

FEDERALBERGHI VCO

FILCAMS CGIL NOVARA E VCO

FISASCAT CISL PIEMONTE ORIENTALE

UILTUCS UIL VCO

